



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA
DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO
URBANISTICO – EDILIZIO DEI COMUNI
ASSOCIATI IN AMBITO DELL'UNIONE DEI
COMUNI COLLINE DEL FIORA**

(ai sensi delle L.R.T. n° 39 del 21/03/2020 e n° 65 del 10/11/2014)

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 26 del 25/11/2021

SOMMARIO:

Pag. 3 - ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Pag. 4 - ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, DELLE DICHIARAZIONI E DECORRENZA DEI TERMINI

Pag. 5 - ART. 3 - VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

Pag. 6 - ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Pag. 6 - 4.1 - ISTANZE SUAP

Pag. 6 - 4.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

Pag. 6 - 4.3 – ISTANZE DI DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

Pag. 7 - 4.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Pag. 7 - 4.5 – ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

Pag. 8 - 4.6 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA A AUTORIZZAZIONE

Pag. 9 - 4.7 - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

Pag. 10 - ART. 5 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA E LA RELATIVA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Pag. 10 - ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI E VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI

Pag. 11 - ART. 7 - VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SANZIONI E RIPRISTINI

Pag. 12 - ART. 8 – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Pag. 12 - ART. 9 - RICORSI

Pag. 12 - ART. 10 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Pag. 12 - ART. 11 - NORME FINALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica per tutti i territori dei Comuni che in virtù della L.R. n. 40/2001 e della Deliberazione del C.R. n. 225 del 17/12/2003 di approvazione del programma di riordino territoriale, hanno deciso o decideranno di gestire in forma associata la funzione amministrativa del “vincolo idrogeologico” ed in particolare:

1. Armonizzazione degli adempimenti per l'espressione dei pareri e il rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione etc.);
2. Espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
3. Rilascio da parte dell'Ufficio addetto alla gestione delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:
 - 3.1. Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - 3.2. Realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed altra sistemazione idraulica–agraria ed idraulico-forestale degli stessi;
 - 3.3. Procedimenti sanzionatori, contenzioso e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative relative alle funzioni di cui sopra.

I Comuni che hanno sottoscritto la convenzione ex art. 30 Dlgs. n. 267/2000 di delega della funzione sono:

- ⌚ Comune di Sorano
- ⌚ Comune di Pitigliano
- ⌚ Comune di Manciano

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora.

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i., ricadenti nel territorio di comuni sopra indicati.

Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale e ss.mm.ii.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, DELLE DICHIARAZIONI E DECORRENZA DEI TERMINI

1- L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione, ai fini del vincolo idrogeologico.

2- Hanno titolo alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori (DIL) e dell'autorizzazione i seguenti soggetti:

a) Proprietario;

b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.

d) in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

Tutte le istanze devono essere firmate e contenere fotocopia di documento valido di riconoscimento del richiedente e di tutti i firmatari della domanda.

Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.

Eventuali variazioni dei suddetti soggetti devono essere comunicate all'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora.

Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora posto in via Ugolini n° 83 – 58017 – Pitigliano (GR). Le stesse domande devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione del Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'ufficio associato.

I termini di istruttoria determinati, decorrono dalla data di Protocollo dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora.

I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto da adottarsi a cura del Dirigente Responsabile su proposta del Responsabile del Procedimento, entro i seguenti termini:

⌚ 45 giorni dal ricevimento per tutte le domande di autorizzazione.

⌚ 45 giorni per gli adempimenti di cui all'art.44 della Legge regionale n.39/2000.

I procedimenti relativi alle Dichiarazioni di inizio lavori

⌚ 20 giorni dal ricevimento dell'istanza; (non è obbligatoria la comunicazione dell'avvio del procedimento e trascorsi i termini la pratica risulta accolta per silenzio assenso)

Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente e al Comune di appartenenza, entro i termini indicati al comma precedente.

ART. 3 - VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. La validità temporale massima delle dichiarazioni è di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.

La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata o rinnovata con le modalità previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Forestale. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare; la proroga potrà essere concessa unicamente per il periodo ritenuto necessario al completamento delle opere ancora da eseguire. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 45 giorni.

L'istanza di rinnovo o proroga dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. L'Unione dei Comuni provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza se ammissibile al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.

La domanda di rinnovo o proroga, redatta secondo il modello 5, deve essere corredata di due marche da bollo in corso di validità, della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:

a) Elaborati grafici delle opere da completare

b) Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato con allegato fotocopia documento d'identità.

c) Relazione, firmata da professionista abilitato, in cui si indichino i lavori ancora da completare.

d) Dichiarazione del Geologo dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

4.1 - ISTANZE SUAP

Le istanze riguardanti attività produttive collegate al SUAP dei Comuni, devono essere presentate allo sportello SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, il quale provvede a inviare all'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora le dichiarazioni di inizio lavori e le autorizzazioni, complete degli elaborati.

I provvedimenti di diniego, autorizzazione o di richiesta di integrazioni vengono trasmessi dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico al SUAP il quale provvede la trasmissione al richiedente ed ai rispettivi organi.

4.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O

DICHIARAZIONE

I lavori, le opere e gli interventi indicati dagli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale Regionale, sono esenti dalla presentazione di Autorizzazione o dichiarazione; tali interventi necessitano di una semplice Comunicazione e sono consentiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso Regolamento Forestale 48/R (cfr. art. 97) e ss.mm.ii.

4.3 – ISTANZE DI DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo di presentazione di dichiarazione di inizio lavori gli interventi indicati dall'articolo 100 del Regolamento Forestale, purché eseguiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso articolo di legge a patto che non interessino aree boscate come definite dall'art. 3 della Legge Forestale e dagli art. 2 e 3 del Regolamento Forestale, inoltre dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli art. 73-74 -75-76-77-78 del Regolamento Forestale.

La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando il modello 3 o il modello 4, e la trasmissione della domanda deve avvenire per via telematica con firma digitale di tutta la documentazione i corredata della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria.

La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

Alla dichiarazione di inizio lavori deve essere obbligatoriamente allegata:

- 1) Fotocopia del documento di identità del richiedente o dell'avente titolo.
- 2) Relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'art. 75 del DPGR 48/R/2003 "Regolamento di attuazione della LRT 39/2000", regolarmente datata timbrata e firmata dal tecnico abilitato, contenente: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico; b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico ed idrogeologico (P.A.I.); c) dichiarazione fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare ai sensi della D.C.R.T. 94/1985; d) verifiche relative alla Pianificazione Urbanistica del Comune D.C.R. 94/85 (P.R.G. – P.S. - R.U.).
- 3) Progetto delle opere e dei lavori regolarmente datati timbrati e firmati dal tecnico abilitato, comprendenti: a) relazione tecnica; b) elaborati grafici; c) planimetria e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; d) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; e) documentazione fotografica di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, (dovranno essere specificati su idonea cartografia i coni ottici di ripresa delle foto);
- 4) visura catastale, planimetria catastale in scala 1: 2000 o 1: 4000 e individuazione dell'area di intervento; corografia in scala 1:10000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento e con indicati i tracciati dei percorsi per raggiungere la località.

4.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.

Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza purché gli interventi oggetto di variazione rientrino nella tipologia di opere, lavori ed interventi indicati dall'art. 100 come soggetti a dichiarazione di inizio lavori.

4.5 – ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

Rientrano nella tipologia assoggettata all'obbligo di autorizzazione gli interventi indicati all'art. 101 del Regolamento Forestale; la richiesta di autorizzazione è obbligatoria nei casi elencati in questo articolo.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione fissato nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, con la relativa documentazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, utilizzando il modello 1, la trasmissione della domanda deve avvenire per via telematica con firma digitale e corredata

di due marche da bollo in corso di validità, con la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria.

La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere obbligatoriamente allegata:

- 1)** Fotocopia del documento di identità del richiedente o dell'avente titolo.
- 2)** Relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'art. 75 del DPGR 48/R/2003 "Regolamento di attuazione della LRT 39/2000", regolarmente datata timbrata e firmata dal tecnico abilitato, contenente: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico; b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico ed idrogeologico (P.A.I.); c) dichiarazione fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare ai sensi della D.C.R.T. 94/1985; d) verifiche relative alla Pianificazione Urbanistica del Comune D.C.R. 94/85 (P.R.G. – P.S. - R.U.).
- 3)** Progetto delle opere e dei lavori regolarmente datati timbrati e firmati dal tecnico abilitato, comprendenti: a) relazione tecnica; b) elaborati grafici; c) planimetria e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; d) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; e) documentazione fotografica di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, (dovranno essere specificati su idonea cartografia i coni ottici di ripresa delle foto);
- 4)** visura catastale, planimetria catastale in scala 1: 2000 o 1: 4000 e individuazione dell'area di intervento; corografia in scala 1:10000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento e con indicati i tracciati dei percorsi per raggiungere la località.

4.6 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA A AUTORIZZAZIONE

1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.

L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Le autorizzazioni per varianti relative a lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

Per le opere esistenti o già approvate ai fini del vincolo idrogeologico, interessate da varianti in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati etc, dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e stato modificato, con evidenziato in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti ed in colore giallo per sterri e demolizioni:

4.7 - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

L'autorizzazione in sanatoria può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, per essere rilasciata le opere e le relative trasformazioni non devono pregiudicare l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e devono essere conformi alla Legge Forestale, al Regolamento Forestale e a tutte le leggi vigenti e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido; nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo previsto dal Regolamento Forestale.

La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata, utilizzando il modello 2, la trasmissione della domanda deve avvenire per via telematica con firma digitale e corredate di due marche da bollo in corso di validità, con la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria.

La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata della stessa documentazione prevista per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione indicati dal presente regolamento, alla domanda, se presente, deve essere allegato anche copia del verbale di illecito amministrativo o ordinanza di ingiunzione emessi dagli organi competenti ai sensi della L. 689/1981 per le violazioni in materia di vincolo idrogeologico.

Se la richiesta di sanatoria è volontaria deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare, con la quale dichiara:

- che relativamente alla richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in sanatoria (art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000 ed art. 101 del DPGRT 48/R/2003) non è stato elevato nessun processo verbale di contestazione dell'abuso commesso dai soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente;
- di non aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura;

Inoltre la domanda deve essere corredata della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della L.R. 39/2000. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico, l'ufficio può prescrivere i lavori di immediato ripristino dei luoghi.

ART. 5 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA E LA RELATIVA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Dell'interruzione dei termini del procedimento amministrativo di cui sopra deve esserne dato con apposita comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'interessato non risponda a quanto richiesto, l'Ufficio Vincolo Idrogeologico Urbanistico, disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata dandone comunicazione all'interessato ed al Comune di competenza, dell'impossibilità di concludere il procedimento.

I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione saranno resi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI E VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI

1) Per gli adempimenti di cui all'art. 44 della Legge Regionale 39/2000 e dell'art. 81 del Regolamento Forestale, dovrà essere costituito un deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge, pari al costo del rimboschimento compensativo da realizzare maggiorato del 10%, che dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale D.P.G.R.T. 48/R/2003), mediante:

- a) depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti estinguibili solo su specifica autorizzazione dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora;
- b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa vincolata a favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora estinguibili solo su specifica autorizzazione dell'Unione stessa; la fideiussione o polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione di Comuni Montani.

Il costo del rimboschimento compensativo da realizzare dovrà essere determinato mediante computo metrico estimativo redatto ed asseverato da tecnico professionista abilitato.

Lo svincolo avverrà su richiesta del titolare e con apposito atto del Dirigente o del Funzionario Responsabile del Settore competente dallo stesso delegato e dopo istruttoria del Responsabile del Procedimento. Alla richiesta dovrà essere accompagnata dichiarazione del Direttore dei lavori (se nominato) circa l'esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale e nel documento autorizzativo.

Nel caso di rimboschimento compensativo, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'inizio dei lavori e la cauzione verrà svincolata dopo cinque anni dall'inizio dei medesimi, tranne il caso in cui il titolare abbia costituito due diversi depositi cauzionali di cui uno per i lavori ed uno per le cure colturali successive all'impianto; in questo caso il primo deposito verrà svincolato al termine dei lavori di rimboschimento presentando dichiarazione del Direttore dei lavori o secondo le disposizioni sopra riportate, circa l'esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale, ed il secondo, relativo alle cure colturali, dopo cinque anni, presentando dichiarazione del Direttore dei lavori o secondo le disposizioni sopra riportate, circa l'esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale.

Qualora in fase di accertamento di fine lavori siano riscontrate fallanze superiori al 20%, il titolare dovrà procedere all'ulteriore proseguimento delle cure colturali per almeno un anno, non si dà luogo allo svincolo della cauzione.

Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale D.P.G.R.T. 48/R/2003 e s.m.i., deve essere effettuato mediante versamento della somma prevista nelle casse dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora che le introiterà su apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata appositamente istituito, che dovrà essere utilizzata per gli scopi di cui alla L.R. 39/00 e successive modifiche per gli interventi di cui all'art. 10.

ART. 7 - VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SANZIONI E RIPRISTINI

In base all'art. 81 comma 3 della Legge Forestale n° 39/2000, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, è di competenza dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge sono quelle previste all'art. 82 della Legge Forestale n° 39/2000 e successive modificazioni.

Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Unione dei Comuni Colline del Fiora procederà secondo il disposto di cui all'art. 85 della Legge Forestale Toscana n° 39/2000 e successive modifiche.

- ART. 8 – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.

Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale (del D.P.G.R.T.48/R/2003), l'Unione dei Comuni con apposito provvedimento a firma del dirigente responsabile o suo delegato può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.

ART. 9 - RICORSI

I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso).

ART. 10 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria.

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a Unione di Comuni Montani Colline del Fiora - Servizio Tesoreria – Banca Intesa San Paolo, IBAN IT 66 Z 03069 72401 100000046004, causale di versamento: vincolo idrogeologico urbanistico e nominativo del richiedente”; Oppure utilizzare il canale Pago Pa, accessibile dalla home page del sito Istituzionale dell'Ente (link: <https://iris.rete.toscana.it>).

ART. 11 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente relativa al procedimento amministrativo di cui alla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni Montani, allo Statuto della stessa e per quanto l'acquisizione e il trattamento e conservazione dei dati personali al D-Lgs 196/2003